



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici

SITO INTERNET

Via Dogana, 8 - 38122 Trento
☎ 0461.496444 - ✉ 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

Trento, **20 AGO. 2013**

Prot. n. **S171/13/ 452108 /3.5/738-2013**
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: Bando di gara per l'affidamento del servizio afferente alle attività di valutazione/selezione delle domande, di realizzazione dei percorsi di orientamento e formazione/informazione, di assistenza tecnica in fase di start-up e di monitoraggio/coaching, connesse alle istanze relative all'intervento n. 9 "Sostegno allo sviluppo di un'idea imprenditoriale", del documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2011-2013, adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1608 del 29.07.2011 e ss.mm.ii. **RISPOSTE AI QUESITI.**

Viste le note della competente Agenzia del Lavoro prot. n. 381904 dd. 09.07.2013, prot. n. 381397 dd. 09.07.2013, prot. n. 426317 dd. 01.08.2013 e prot. n. 450267 dd. 19.08.2013, si pubblicano in forma anonima le risposte ai quesiti pervenuti:

1. Requisito di capacità tecnica e di esperienza: si chiede di chiarire se l'importo di € 350.000 sia riferibile esclusivamente a servizi di formazione per la gestione d'impresa o anche per l'avvio di impresa e, in questo secondo caso, se esista una proporzione minima tra i due servizi di formazione citati.

RISPOSTA

L'importo di euro 350.000, relativo al requisito di capacità tecnica e di esperienza, deve intendersi riferito, cumulativamente, sia ai servizi di "formazione per l'avvio" che ai "servizi di gestione" di impresa. All'uopo si precisa che non è prevista una proporzione minima tra le due attività.

2. Oggetto del contratto: si richiede se la durata del contratto di due anni implichi la possibilità, per l'ente appaltante, di estendere il servizio anche alle edizioni dell'intervento n° 9 successive alle prime due citate nell'articolo 1 del capitolato speciale d'appalto. In altri termini se sia facoltà dell'ente appaltante estendere l'intervento a più di due edizioni del predetto intervento

RISPOSTA

Come risulta dal combinato disposto degli artt. 2 e 6 del capitolato speciale di appalto, a fronte della durata di 24 mesi del contratto di appalto, sono previste due edizioni dell'intervento n. 9 per i primi dodici mesi e altrettanti nei successivi dodici.

3. In riferimento al punto 2.2 Requisiti di partecipazione - requisiti di capacità tecnica e di esperienza indicati nel bando in oggetto siamo a richiedere se: per "servizi di formazione per l'avvio e la gestione d'impresa" si intendono oltre agli interventi di formazione per l'avvio e la gestione di impresa anche:

- interventi di consulenza ed analisi aziendale sotto il profilo strategico, gestionale, finanziario, organizzativo o societario per l'individuazione opportunità future
- elaborazione del piano economico-finanziario per il deposito domanda agevolazione ai sensi della normativa provinciale
- valutazione fattibilità investimento immobiliare
- corsi in tema di gestione d'impresa

RISPOSTA

Per "requisiti di capacità tecnica e di esperienza" devono intendersi le attività che il soggetto viene chiamato a realizzare e sono dettagliatamente elencate nel "Capitolato speciale di appalto". In particolare per le capacità tecniche e l'esperienza di cui al quesito si specifica che rientrano tutte le attività elencate ad esclusione dell'"*elaborazione del piano economico-finanziario per il deposito domanda agevolazioni ai sensi della normativa provinciale*" la cui stesura è prevista nell'ambito della realizzazione del progetto d'impresa e non è, strettamente, finalizzata al deposito domanda agevolazioni ai sensi della normativa provinciale

4. In merito alle dichiarazioni attestanti i requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. B), c) e m-ter del D.Lgs. 163/2006 utilizzando il modello di dichiarazione B, si chiede se queste vanno rese anche se nel modello di dichiarazione A il legale rappresentante al punto A) ha barrato la casella NESSUNA CONDANNA e al punto B) ha barrato la casella "che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando".

RISPOSTA

Il paragrafo 4.1 del bando di gara prevede quanto segue:

*Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza:***

- *che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,*
- *che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),*
- *che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,*

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).

L'utilizzo del modello di dichiarazione B) è pertanto obbligatorio nel caso in cui il soggetto che sottoscrive il modello di dichiarazione A) non abbia personale conoscenza della posizione dei soggetti diversi dal dichiarante medesimo.

5. Il modello di offerta economica è in formato pdf. non editabile. Per la compilazione manuale risulta difficoltoso scrivere, nel poco spazio a disposizione, i prezzi in lettere sia per la parte intera che per le cifre decimali. Si chiede se è possibile avere il modulo in formato editabile o indicazioni su altre soluzioni pratiche.

RISPOSTA

Per quanto concerne la parte decimale degli importi, si precisa che è accettabile la loro espressione in cifre anche nella parte in lettere, come pure l'utilizzo dei simboli "," e "/" per la separazione della parte intera dalla parte decimale.

Ad ogni modo, si mette a disposizione un nuovo modulo parzialmente editabile.

Si coglie l'occasione per rammentare che, a far data dal 26 giugno 2013, l'importo dell'imposta di bollo stabilita in misura fissa di euro 14,62 è elevato a euro 16,00.

6. Bando di gara

Al paragrafo 2.2. Requisiti di capacità tecnica e di esperienza si richiede di "aver realizzato, negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 350.000 al netto degli oneri fiscali, intendendosi per servizi analoghi i servizi di formazione per l'avvio e la gestione d'impresa. Inteso dai chiarimenti recentemente pubblicati che non deve esserci una proporzione minima tra il valore cumulato dei servizi di formazione per l'avvio di impresa e del valore cumulato dei servizi per la gestione di impresa, si chiede se è corretto annoverare tra questi ultimi attività di:

- analisi critica della situazione in essere e individuazione delle aree di miglioramento/ottimizzazione definizione del modello organizzativo di riferimento in termini di ruoli, responsabilità, dimensione target,.....di una o più aree organizzative
- definizione del modello organizzativo di riferimento in termini di ruoli, responsabilità, dimensione target,.....di una o più aree organizzative
- definizione del piano di azione per l'implementazione del modello definito
- change management

RISPOSTA

Per "*requisiti di capacità tecnica e di esperienza*" si deve intendere che l'appaltatore deve dimostrare di aver svolto entrambe le attività previste, sia relative ai servizi di formazione per l'avvio dell'attività d'impresa, sia ai servizi per la gestione d'impresa.

7. Bando di gara

Capitolato Speciale d'Appalto

Nell'art. 2 Precisazioni relative ai servizi oggetto di appalto, al paragrafo A) Valutazione selezione delle istanze e formazione della graduatoria, il testo indica:

"Terminata l'attività di valutazione delle istanze, l'appaltatore consegna e redige una graduatoria in base alla quale sono selezionati, tenendo conto delle indicazioni fornite in concreto dall'Agenzia del Lavoro per ogni edizione dell'intervento 9 nei propri bandi, i candidati ritenuti maggiormente sostenibili..."

Si chiede se è corretto interpretare che:

- L'Agenzia del Lavoro procede a selezionare i candidati sulla base della graduatoria proposta dall'Appaltatore
- L'Agenzia del Lavoro procede a dare comunicazione ai candidati dell'ammissione o meno al successivo percorso di orientamento e formazione
- L'Agenzia del Lavoro raccoglie e si occupa di fornire in autonomia eventuali richieste di chiarimenti dovessero emergere a seguito della pubblicazione dei risultati di ammissione.

RISPOSTA

Le interpretazioni proposte sono corrette.

8. Nell'art. 2 Precisazioni relative ai servizi oggetto di appalto, al paragrafo A) Valutazione, selezione delle istanze e formazione della graduatoria, il testo riporta all'interno dei punteggi sulla valutazione della coerenza tra l'idea imprenditoriale e i percorsi di formazione istruzione:

"punti 1: coerenza sufficiente in quanto sono presenti i requisiti minimi prescritti dalla normativa di riferimento". Si chiede di specificare a quale normativa si faccia riferimento, in quanto all'interno delle disposizioni attuative relative all'iniziativa 9 non si fa riferimento a requisiti formativi minimi.

RISPOSTA

Per normativa di riferimento, si intende la normativa che, per alcuni settori economici e tipologie di attività, stabiliscono dei requisiti di tipo formativo e/o istruzione (abilitazioni, iscrizione ad albi ecc.) necessari per poter avviare l'attività imprenditoriale.

9. Nell'Art.2 Precisazioni relative ai servizi oggetto di appalto, al paragrafo B) Percorso di orientamento e formazione, all'interno della B1 "Formazione di gruppo" il secondo modulo riporta: "Eventuali successive variazioni del Business Plan potranno comportare una nuova revisione progettuale e rivalutazione della fattibilità e sostenibilità economica-finanziaria". Si chiede di

confermare se è richiesto all'appaltatore di affiancare il Candidato nell'affinamento progressivo del Business Plan attraverso un processo di valutazione strutturato in più momenti.

RISPOSTA

All'appaltatore è richiesto di affiancare il Candidato nell'affinamento del Business Plan in vari momenti successivi alla predisposizione dello stesso nell'ambito del percorso di orientamento e formazione.

10. Nell'Art. 2 Precisazioni relative ai servizi oggetto di appalto, al paragrafo B) Percorso di orientamento e formazione si richiede di specificare meglio quale è la finalità delle attività previste alla fase B3 "Tutoraggio" e di spiegare cosa si intende per raccordo tra i Candidati frequentanti, il corpo docente e la realtà economico-amministrativa locale

RISPOSTA

La finalità dell'attività richiesta di "Tutoraggio" riguarda l'attività specifica del tutor nel fornire informazioni ed assistere i Candidati durante il percorso di orientamento e formazione, favorirne la partecipazione attiva, rimuovere gli ostacoli ed affrontare le difficoltà intervenendo anche a livello individuale. Il servizio deve inoltre supportare e agevolare il Candidato nel reperimento delle informazioni allo stesso necessarie per la predisposizione del Business plan ed inerenti la realtà economico-amministrativa locale (realtà locale del credito, competenze degli enti pubblici ecc.).

11. Nell'Art.2 Precisazioni relative ai servizi oggetto di appalto, al paragrafo C) Attività di supporto e accompagnamento in fase di star up è richiesto all'appaltatore di garantire nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del contratto di finanziamento di fornire ai neo-imprenditori:

- Assistenza tecnica
- Coaching

Si richiede quanto tempo può decorrere dal termine del percorso di orientamento e formazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, ovvero se è corretto supporre che sia valido il termine di sei mesi specificato nelle disposizioni attuative dell'iniziativa 9.

RISPOSTA

Il termine per la sottoscrizione del contratto di finanziamento è corretto. Peraltro, così come specificato all'art. 13 delle disposizioni attuative dell'intervento 9 approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 d.d. 21.03.2013, il termine di sei mesi per la sottoscrizione del contratto e l'avvio dell'attività "..... può essere prorogato per ulteriori sei mesi (commerciali) qualora risulti che la causa del ritardo nell'avvio dell'attività sia attribuibile ad avvenimenti e/o circostanze indipendenti dalla volontà del beneficiario. Eventuali ed ulteriori proroghe verranno concesse previa valutazione da parte dell'Agenzia del lavoro la quale potrà anche chiedere un'eventuale rivalutazione del progetto d'impresa".

12.

Nell'Art. 2 Precisazioni relative ai servizi oggetto di appalto, al paragrafo D) Monitoraggio è richiesto all'appaltatore di garantire dalla data di avvio dell'attività dei candidati un monitoraggio semestrale dell'attività.

Si richiede quanto tempo può decorrere dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento all'avvio dell'attività imprenditoriale.

RISPOSTA

Si evidenzia che la sottoscrizione del contratto di finanziamento e l'avvio dell'attività non necessariamente può o deve coincidere in quanto la sottoscrizione del contratto può avvenire anche il giorno successivo all'approvazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni e l'avvio dell'attività può usufruire del termine iniziale di sei mesi o dei successivi così come disposto dall'art. 13 delle disposizioni attuative dell'intervento di cui alla precedente risposta.

13. Nell'Art.6 Durata dell'incarico e impegni temporali per l'esecuzione si specifica:

"L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà, sulla base del numero delle domande pervenute o in relazione all'andamento della crisi e economica in corso, di variare la programmazione del numero di percorsi e/o edizioni."

Si richiede quale è il minimo garantito del valore della base d'asta.

RISPOSTA

Il valore a base d'asta è complessivamente pari ad €. 700.000,00. È garantita la realizzazione di tutte le edizioni dell'intervento stabilite dal bando, anche se non necessariamente entro il termine temporale previsto.

14. Nell'Art.6 Durata dell'incarico e impegni temporali per l'esecuzione si prevede che le attività di valutazione di ciascuna edizione abbiano una durata massima di 20 ore, si richiede se è corretto supporre che in tali tempistiche non siano inclusi gli eventuali colloqui che come indicato all'Art. 2 dovrebbero avere la durata di 30 minuti per ciascun candidato. Si richiede inoltre di specificare come verranno computati gli impegni per tali compiti.

RISPOSTA

Il colloquio è previsto per una durata **massima** di 30 minuti per ciascun candidato ed è da considerarsi parte dell'attività di valutazione delle domande di cui alla lettera A) dell'art. 2. A riguardo si specifica che il colloquio va realizzato nei confronti di quei Candidati per i quali l'Appaltatore ritiene opportuno e necessario acquisire ulteriori informazioni e/o chiarimenti rispetto a quanto riportato dalla domanda presentata

15. Nell'Art. 6 Durata dell'incarico e impegni temporali per l'esecuzione si prevede che le attività codocenza di ciascun edizione abbiano una durata minima di 35 ore, si richiede di specificare perché si fa riferimento ad una durata "minima" dal momento che all'Art.2 non si specificare che la durata di 35 h di tale intervento è una soglia minima.

RISPOSTA

Per la durata dell'attività di codocenza di ciascun edizione viene stabilito:

al punto B₂) dell'Art. 6 *"un minimo di 140 ore"* derivante dal calcolo complessivo delle previste e stabilite 35 ore minimo di cui all'art. 2 ove al punto B2 si specifica che: *"Al fine di rispondere, nell'ambito dei predetti moduli, a particolari esigenze di apprendimento da parte dei partecipanti e con lo scopo, altresì, di supportare gli stessi nella fase di predisposizione del Business plan è prevista una codocenza per un minimo di 35 ore"*

16. Nell'Art. 6 Durata dell'incarico e impegni temporali per l'esecuzione si specifica che le attività di assistenza tecnica e coaching dovranno essere svolte nell'arco temporale di 12 mesi dall'avvio delle attività di impresa, ma all'Art. 2 si indicava che tale intervento doveva partire dalla stipula del contratto di finanziamento. Si richiede quindi quale dei due momenti sia quello da cui prevedere l'inizio di tali attività.

RISPOSTA

Come evidenziato ai punti C1 e C2 dell'Art. 2 l'attività di assistenza tecnica e di coaching dovrà essere svolta dall'Appaltatore nei dodici mesi successivi alla sottoscrizione del contratto di finanziamento dei beneficiari dell'Intervento.

17. Relativamente ai servizi di Attività di supporto e accompagnamento in fase di start up e di Monitoraggio, si richiede se siano da intendersi svolte nel comune di Trento o presso la sede dell'impresa

RISPOSTA

Qualora le circostanze e le condizioni minime per un efficace esercizio dell'attività di assistenza tecnica, di coaching e di monitoraggio lo richiedano, l'Appaltatore dovrà recarsi anche presso la sede dell'impresa. Ai fini esemplificativi per l'attività di monitoraggio richiesta in sede di erogazione del saldo del contributo per le spese di investimento di cui al punto D2 dell'Art. 2, si ritiene che, in relazione al contenuto delle verifiche e dei pareri richiesti, risulti strettamente necessario recarsi presso la sede dell'impresa.

18. Si richiede conferma che i costi relativi alle polizze assicurative a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile dei Candidati non sono ricompresi nell'importo a base d'asta.

RISPOSTA

Si conferma che i costi relativi alle polizze assicurative a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile dei Candidati non sono ricompresi nell'importo a base d'asta.

19. Dal momento che, nella terza fase dell'Attività di orientamento denominata "Saper essere saper fare: dalla consapevolezza individuale al progetto imprenditoriale" è prevista che sia effettuata una "selezione dei partecipanti da effettuarsi rispetto alla fattibilità delle idee progettuali presentate. Coloro i quali avranno un parere negativo non saranno ammessi al secondo modulo." Si chiede chi abbia titolo ad effettuare tale valutazione ossia se a dare i pareri sia l'ente appaltante o l'ente appaltatore ovvero se tale valutazione sia il risultato di una collaborazione tra i precedenti soggetti in collaborazione

RISPOSTA

L'attività di selezione dei partecipanti, rispetto alla fattibilità delle idee progettuali presentate, è di competenza dall'ente appaltante il quale si avvale delle competenze tecniche e delle proposte formulate dall'appaltatore.

20. Si chiede di precisare se la richiesta di produzione in bollo debba essere riferita alla sola offerta economica e non anche a quella tecnica oppure ad entrambe.

RISPOSTA

Sia l'offerta economica che l'offerta tecnica sono soggette all'imposta di bollo.


Si coglie l'occasione per rammentare che, a far data dal 26 giugno 2013, l'importo dell'imposta di bollo stabilita in misura fissa di euro 14,62 è elevato a euro 16,00.

21. Nell'allegato D "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" rispetto alla tabella dei criteri per l'attribuzione dei voti e dei giudizi in relazione a ciascun elemento di valutazione e all'elemento A/6 - qualità e quantità delle metodologie utilizzate e delle risorse umane e didattiche coinvolte - si chiede se il concorrente è tenuto ad allegare all'offerta tecnica copia del materiale didattico da distribuire ai 60 potenziali utenti in sede attuativa ovvero se la qualità del materiale didattico viene valutata in base alla descrizione del materiale stesso all'interno dell'offerta tecnica presentata.

RISPOSTA

Come previsto dall'allegato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", ai fini della valutazione l'Amministrazione provvederà a valutare il materiale didattico destinato ai corsisti sulla base degli elementi descritti nella relazione tecnica prodotta.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -



PEV/ES